



*Comune di Cesana Torinese*  
**UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA**  
 PROVINCIA DI TORINO



**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**n. 10 in data 20.07.2015**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L' ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta **ORDINARIA** ed in sessione pubblica di **prima** convocazione il Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

1 - COLOMB LORENZO	P	8 - MALLIN SIMONE	P
2 - VOTTERO MARCO	P	9 - SERRA ROBERTO	P
3 - GUIOT GIULIANA	P	10 - PISTOCCHINI VALENTINA	A
4 - PALAMINI TIZIANA	P	11 - SIRACUSA SONIA	P
5 - MAZZOLENI RICCARDO	P	12 -	
6 - MARINI ANDREA	A	13 -	
7 - IMBALZANO ANTONINO	A		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Dott. Diego Joannas il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco Lorenzo Colomb assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **PARERI PREVENTIVI**

Prescritti dall'art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto:

### **DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1° e art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, vengono rilasciati i seguenti pareri dai Responsabili delle aree, in ordine rispettivamente:

- **AREA PROPONENTE: TRIBUTI**

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto (cioè alla verifica della conformità dell'atto alla normativa tecnica che regola la materia).

Parere a rilevanza esterna: **FAVOREVOLE.**  
Cesana Torinese, 07.07.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TRIBUTI  
F.to in originale sul testo della proposta  
**PRATO SILVIA**

- **AREA FINANZIARIA**

Parere in merito alla regolarità contabile.

☒ Parere a rilevanza esterna: **FAVOREVOLE.**

☐ La proposta non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Cesana Torinese, 07.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to in originale sul testo della proposta  
**Pasquale Luciano**

Il sottoscritto Dr. Francescantonio AVERSA, Revisore del Conto del Comune di Cesana Torinese, visto quanto dispone il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata.  
Esprime parere favorevole.

IL REVISORE DEL CONTO  
F.to in originale sul testo della proposta  
**Dr. Francescantonio AVERSA**

Cesana T.se, 16.07.2015

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 728-bis (Disciplina Generale componenti IMU - TARI e TASI);

**VISTA** la delibera di C.C. n. 13 del 07.09.2014 relativa all'approvazione del Regolamento IUC in vigore dal 01.01.2014;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

**VISTO** quanto dispone la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), ed in particolare l'art. 1 comma 679;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art. 1 comma 679 della Legge 190/2014:

**677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015**, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**669.** Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

**671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

**676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

**679.** Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

**681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel

Delibera di C.C. n. **10** del **20.07.2015**

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il

comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683.** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**692.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

**VISTO** il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 così come coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

**VISTA** la Risoluzione n.46/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.;

**VISTA** la Risoluzione n.47/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto 23 maggio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con oggetto "l'approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI)";

**VISTO** il D.L. n.88 del 09 giugno 2014 con oggetto " Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014 " che al comma 1 testualmente dispone:

Al comma 688 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, gli ultimi tre periodi sono istituiti dai seguenti "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Delibera di C.C. n. **10** del **20.07.2015**

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014.

Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno".

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**RITENUTO** opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito con la Legge 2 maggio 2014 n.68, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 7, nei seguenti casi:

**A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :**

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classiche catenelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**VISTO** che ai sensi della Legge n. 80/2014, art. 9-bis, *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi"*, è da ritenersi assimilato all'abitazione principale l'immobile posseduto da Italiani residenti all'estero, purché titolari di pensione nel Paese di residenza. Conseguentemente gli stessi devono pagare la TASI, nella misura ridotta di due terzi.

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) e dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015 il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:
  - ALIQUOTA "0" (zero) per mille(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)
  - a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;



b) la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili;

3. di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC –TITOLO 3) Regolamento Componente TASI - Art.7 per azzeramento dell'aliquota;

4. di individuare comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poichè alla loro copertura la TASI non è chiamata , anche in quota parte, per l'anno corrente poichè azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza

- tutela del patrimonio artistico e culturale

- servizi cimiteriali

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica

- servizi socio-assistenziali

- servizio di protezione civile

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data 07.09.2014 ;

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con una seconda distinta unanime votazione.

\* \*\* \*

Delibera di C.C. n. **10** del **20.07.2015**  
Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Lorenzo Colomb

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Diego Joannas

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Cristina Sasu

---

La sottoscritta Cristina Sasu, responsabile dell'area segreteria dell'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" (funzione svolta in forma associata dal Comune di Cesana Torinese), visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31.07.2015 in conformità all'art. 124, 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA  
Cristina Sasu

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva in data 25.08.2015 per la scadenza dei 10 giorni dalla compiuta pubblicazione in conformità all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA  
Cristina Sasu

---